

**Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 6 CGS – calciatore – tesseramento - dichiarazione di non essere stato tesserato per società estere – responsabilità colposa della società - sussiste

**Descrizione**

Sussiste responsabilità colposa di una società allorché un calciatore, in occasione della richiesta di tesseramento, abbia sottoscritto una dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veritiera, che lo stesso non è stato mai tesserato per società affiliate a Federazioni estere. In tal caso l'onere di verifica richiesto alla società non è inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore (CFA, Sez. IV nn. 68 e 69/2019-2020).

**Stagione Sportiva**

2021-2022

**Numero**

n. 77/CFA/2021-2022/D

**Presidente**

Torsello

**Relatore**

De Zotti

**Riferimenti normativi**

art. 6 CGS

**Provvedimenti**

**SEZ. I - DECISIONE N. 0077 CFA del 21 aprile 2022 (A.S.D. Pinturetta Falcor)**